

Esente da marca da bollo per propaganda elettorale

AL COMUNE DI SAN GIULIANO MIL.SE
SERVIZIO TRIBUTI
PEC comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

San Giuliano Mil.se, _____

Oggetto: Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024 - Istanza di rilascio autorizzazione per effettuare pubblicità fonica elettorale (articolo 23 D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. - art. 7 Legge 130/75)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ residente a _____ in Via
_____, C.F. _____,

responsabile/rappresentante della lista o Partito politico _____

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;

al fine di svolgere la propaganda elettorale nei 30 giorni antecedenti la data di votazione per le Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024

CHIEDE

il rilascio di apposita autorizzazione per effettuare sul territorio comunale la **pubblicità fonica elettorale** ⁽¹⁾
(vedi anche norme riportate)

Luoghi: vie/piazze

il/i giorno/i _____ (solo il giorno della manifestazione e quello precedente) solamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terrà la manifestazione di propaganda elettorale

con il veicolo tipo _____ marca e modello _____ targa _____

ALLEGA

☐ fotocopia del documento del richiedente;

☐ _____

Per eventuali comunicazioni o per trasmettere l'autorizzazione richiesta si comunicano i seguenti recapiti:

tel. _____

e-mail/PEC _____

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) secondo cui i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

FIRMA
del Responsabile/Rappresentante

NOTE

(1) Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, è competente al rilascio dell'autorizzazione per l'intero territorio comunale senza alcuna osta tecnico.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

(art. 59 DPR 495/92, Regolamento attuazione del Nuovo Codice della Strada)

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.
La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (ora decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

Limiti massimi consentiti

Quanto previsto nella Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale Veneto 10 maggio 1999 n.21 ".

Art. 7 Legge 130/75

1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.data ultima modifica: aprile 2009.